



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N. 32 Del 25-03-2026

OGGETTO: Approvazione della relazione illustrativa ai sensi del comma 6 articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dello schema di rendiconto sulla gestione 2025 ai sensi del comma 6 articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **11:30** e seguenti, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Gareggia Fabrizio	Sindaco	Presente
Pantaleoni Silvana	Assessore	Presente
Andreoli Diego	Assessore	Presente
Stoppini Luna	Assessore	Presente
Paoli Lucia	Assessore	Presente

Presenti n. 5	Assenti n. 0
---------------	--------------

Partecipa il Segretario Comunale dott. Benedetti Giuseppe.

Il Presidente Avv. **Gareggia Fabrizio** in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

La seduta si è svolta in videoconferenza, nel rispetto delle modalità stabilite con il Disciplinare per il funzionamento della Giunta comunale approvato con D.G.C. n. 29/2020 e successivamente modificato con D.G.C. n. 39/2022, così come risulta dal processo verbale della seduta, in atti.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri necessari, qui allegati.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con D.lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - c. 3 - della Costituzione;

Richiamato il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs.n.118/2011;

Considerato che il Comune di Cannara non ha partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs.n.118/2011;

Dato atto che con delibera del Consiglio comunale n. 46 del 29/11/2016 si è stabilito il rinvio all'esercizio 2017 dell'adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e del piano dei conti integrato-articolo 3, comma 12, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il comunicato del 25 aprile 2018, con il quale il Ministero dell'Interno - Direzione centrale per la Finanza locale ha chiarito che, considerata la formulazione poco chiara dell'art.232 del TUEL, gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti, che hanno disposto la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art.232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Tali enti però sono obbligati comunque a provvedere all'aggiornamento dell'inventario;

Visto quanto riportato nell'art. 15 quater della Legge n. 58 del 28/06/2019 (legge di conversione del DL "crescita", entrato in vigore il 30/06/2019) il quale prevede la modifica all'art. 232 del TUEL, quindi i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono rinviare la contabilità economico-patrimoniale fino al 2019. Gli enti che aderiscono a questo rinvio saranno obbligati ad allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del D.lgs. 118/2011 con modalità semplificate individuate con decreto del MEF (recepito con deliberazione consiliare n. 33 del 23/09/2019);

Dato atto pertanto che, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 227 del TUEL: "Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato";

Vista e richiamata la legge di conversione del decreto fiscale collegato alla Manovra di bilancio 2020 (legge n. 157 del 19/12/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/2019);

Visto l'articolo 57 del decreto n. 124 del 26/10/2019, come riformulato dalla legge di conversione, che è intervenuto sul testo dell'art. 232 del TUEL, sopprimendo nel primo periodo del comma 2 le parole 'fino all'esercizio 2019' e sostituendo il secondo periodo come segue: "Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente". La facoltà in parola è quella riconosciuta ai soli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non adottare la contabilità economico-patrimoniale (C.E.P.). Per effetto di tale novella, pertanto, la tenuta della C.E.P. per i piccoli enti diventa definitivamente facoltativa. Per quegli enti locali che, avvalendosi di detta facoltà decidono di non tenere la C.E.P., permane il solo obbligo di redigere annualmente la situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente. Sul punto si richiamata anche la deliberazione della Giunta comunale di Cannara n. 31 del 26/04/2021;

Dato atto che è volontà di questa Amministrazione comunale avvalersi della possibilità di non redigere il bilancio consolidato dell'esercizio 2025 e di adottare la contabilità economico-patrimoniale semplificata, anche per l'esercizio 2025, in coerenza documentale con gli atti adottati in passato;

Richiamato l'art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR 194/1996: "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio";

Dato atto che con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) è stato abolito il pareggio di competenza a decorrere dall'anno 2019. Infatti i commi dal 819 al 826 della sopra richiamata legge, sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016. Dal 2019 gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata, sia l'Avanzo di Amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio. Quindi dall'esercizio finanziario 2019, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione (D.Lgs.118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo" desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione", allegato 10 al D.Lgs.118/2011. Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche il ricorso all'indebitamento nei soli limiti stabiliti dall'art. 204 del TUEL;

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 25 febbraio 2026, si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che:

-il Tesoriere comunale, Banco di Desio e della Brianza S.p.A., ha reso il conto nei termini previsti dall'articolo 226 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il rendiconto di gestione 2025 chiude con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere - fondo di cassa al 31/12/2025 pari ad € 3.349.845,20, di cui quota di cassa vincolata € 1.719.554,37, giusta determinazione n. 1 (R.G.n.25) del 14.01.2026 (fondi vincolati di cassa al 01.01.2026);

-il risultato di gestione dell'esercizio 2025 si chiude con un Avanzo d'Amministrazione pari ad € 4.855.637,58 di cui:

- Parte Accantonata € 1.192.064,38 (di cui € 916.205,06 quale FCDE);
- Parte Vincolata € 2.510.903,08;
- Parte destinata agli investimenti € 127.290,94;
- Totale Parte Disponibile € 1.025.379,18;

Considerato che a seguito della pubblicazione del decreto 8 febbraio 2024, ed in particolare dei suoi allegati C) ed E), sui dati a conguaglio dei fondi covid-19, il comune di Cannara ha svincolato (prospetto allegato A/2 al risultato di amministrazione 2023 - quote vincolate) le somme accantonate nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2022 derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali ex art. 106 D.L.34/2020 - adeguamento alla deliberazione 77/2022/PRSE - gestione fondi straordinari 2020, per euro 47.707,82 e dal Ristoro specifico di spesa non utilizzato per la sanificazione - adeguamento alla deliberazione 77/2022/PRSE - gestione fondi straordinari 2020, per euro 3.219,39, nonché dal Ristoro specifico di spesa per il potenziamento dei centri estivi per un importo pari ad euro 5.702,77. Il vincolo è stato tolto inserendo l'importo "da liberare" nella colonna f) dell'allegato a2);

Visti i conti della gestione dell'anno 2025 presentati dall'economista, dai consegnatari dei beni, dal tesoriere e dagli agenti contabili ai sensi dell'articolo 233 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Vista la deliberazione n. 34/2025/PRSE della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Umbria - relativa ai rendiconti ee.ff.2021-2022-2023 e bilancio di previsione 2024-2026;

Visto il D.lgs. 118/2011 coordinato con il D.lgs. 126/2014 ed in particolare il suo art. 11 che al comma 4 dispone che al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Visto il D.lgs. 118/2011 coordinato con il D.lgs. 126/2014 ed in particolare il suo art. 11 che al comma 6 dispone che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Visto il rendiconto (schemi D.lgs. 118/2011) per l'esercizio 2025 e relativi allegati, ed in particolare:

- il conto del bilancio;
- gli indicatori rendiconto di bilancio D.lgs. 118/2011;
- tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- il conto del patrimonio;
- il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nel corso dell'anno 2025;

Vista la nuova tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

Dato atto che dalla tabella di cui sopra relativa ai parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario si evidenzia che tutti ed otto i parametri sono negativi e che pertanto il comune di Cannara non è un ente strutturalmente deficitario;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- art. 151 comma 6: "Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- art. 231: "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";

Vista la relazione predisposta per le predette finalità e che da tale documento emerge che :

- Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.
- L'ente non ha terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal principio 4/2.
- Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai criteri indicati al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.
- È stata effettuata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2_b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.
- Il fondo svalutazione crediti pari a euro 1.711.812,96 e corrisponde alla voce del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2025 (prospetto all. A/1 - quote accantonate) a cui va a sommarsi i crediti stralciati dal conto di bilancio ed iscritti nel conto del patrimonio.
- Sono stati stralciati crediti dalla contabilità finanziaria e iscritti nell'attivo patrimoniale per un ammontare complessivo di € 795.607,90.

E' stato seguito il criterio dello stralcio dei crediti di difficile esazione con una anzianità superiore ai 5 anni, tenuto conto anche della percentuale di riscossione. Quanto precede in linea con i principi contabili e con il vigente orientamento delle Corte dei Conti sullo stralcio dei residui attivi (Deliberazione n. 144/2023/PAR sezione regionale di controllo per le Marche in aderenza alla Deliberazione Corte dei conti sezione regionale di controllo Liguria n.

80/2021/PRSP). Inoltre tale operazione ha di fatto recepito quanto contenuto tra l'altro dalla Deliberazione n. 34/2025/PRSE della Corte dei Conti sezione regionale per l'Umbria sui rendiconti ee. ff. 2021-2022-2023 e bilancio di previsione 2024-2026 trasmessa al comune di Cannara in data 21.03.2025, dove tra le richieste formulate vi è quella di: *“effettuare il riaccertamento ordinario dei residui in conformità ai canoni di prudenza e veridicità, con una rigorosa verifica delle ragioni della conservazione in bilancio dei residui attivi ed un'attenta valutazione dell'effettiva esigibilità degli stessi, valutando, al contempo, l'opportunità dello stralcio secondo le previsioni del punto 9.1 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 soprattutto di quelli di maggiore anzianità e di incerta riscossione”*.

- La variazione del netto patrimoniale rispetto all'esercizio precedente, comprendono al loro interno il risultato economico dell'esercizio.
- I debiti da finanziamento iscritti nello Stato patrimoniale al 31/12/2025 corrispondono con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere.
- Le somme iscritte a titolo di ratei, risconti e contributi agli investimenti del passivo sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del settore Economico-Finanziario, dott. Stefano Minni, sulla proposta di deliberazione di approvazione della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2025, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 227 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto per quanto sopra approvare la relazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2025, proponendo al Consiglio comunale l'approvazione dello stesso rendiconto ai sensi dell'articolo 151 comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con unanimi favorevoli voti espressi nei modi e nei termini di legge:

DELIBERA

- 1.) Di approvare la relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2025 ai sensi del 6° comma dell'articolo 11 del d.lgs. 118/2011, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2.) Di approvare lo schema di rendiconto della gestione 2025 ai sensi del comma 6 dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 3.) Di proporre al Consiglio comunale l'approvazione del rendiconto della gestione 2025, redatto secondo i principi di cui al d.lgs. 118/2011, il quale si compone della seguente documentazione:
 - a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 - c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
 - e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
 - f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
 - i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
 - j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;

- l) il prospetto dei dati SIOPE;
 - m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
 - n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione; Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e ss.mm.ii.
 - o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
 - p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
- 4.) Di dare atto che al rendiconto di cui al punto precedente vengono allegati altresì i seguenti documenti, ed in particolare:
- il conto del bilancio;
 - gli indicatori rendiconto di bilancio d.lgs.118/2011;
 - tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
 - l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente nell'anno 2025 (art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138);
 - il conto del patrimonio semplificato;
- 5.) Di esprimersi in merito alla volontà di adottare la contabilità economico-patrimoniale semplificata (CEPS) anche per l'anno finanziario 2025, in coerenza documentale con quanto deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 29/11/2016 e successive deliberazioni;
- 6.) Di esprimersi altresì in merito alla facoltà di avvalersi di non redigere il bilancio consolidato riferito all'esercizio 2025;
- 7.) Di prendere atto che è stato effettuato il precaricamento degli schemi di rendiconto sul portale BDAP con esito positivo;
- 8.) Di effettuare la trasmissione telematica dei dati contabili alla Corte dei Conti c/o BDAP;
- 9.) Con separata votazione unanime espressa in forma palese, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000, al fine di poter procedere, compatibilmente con le tempistiche previste dalla vigente normativa, all'approvazione del rendiconto sulla gestione 2025 da parte dell'organo consiliare.

Il Segretario Comunale

dott. Benedetti Giuseppe

Il Sindaco

Avv. Fabrizio Gareggia

Oggetto: *Approvazione della relazione illustrativa ai sensi del comma 6 articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dello schema di rendiconto sulla gestione 2025 ai sensi del comma 6 articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 23-03-2026

IL RESPONSABILE
dott. Stefano Minni

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 23-03-2026

IL RESPONSABILE
dott.StefanoMinni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal fino al

e viene, contestualmente alla pubblicazione, trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U. 267/2000) con nota prot. n. del

Cannara li,

Il Segretario Comunale
Dott. Benedetti Giuseppe

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000)

Cannara li,

Il Segretario Comunale
Dott. Benedetti Giuseppe